

**Liceo "TITO LUCREZIO CARO"**

classico – linguistico

Via Venezuela, 30 - 00196 Roma - Tel. 06/ 8086142 – fax 06/80662021

Cod. min.. RMPC420003 – Cod. fiscale 80233550583 - E-mail [liceolucreziocar@tiscali.it](mailto:liceolucreziocar@tiscali.it)

X Distretto Scolastico

MOZIONE sull'O.M. 92 del 5/11/07 del M.P.I., assunta dal COLLEGIO dei DOCENTI del LICEO CLASSICO "LUCREZIO CARO", da trasmettersi – a cura del DIRIGENTE SCOLASTICO - agli indirizzi sottoindicati

Al Ministro della Pubblica Istruzione

Al Direttore Generale M.P.I. del Lazio

Agli organi di informazione

Il Collegio dei Docenti del LICEO CLASSICO STATALE " LUCREZIO CARO " di ROMA , riunito nella seduta del 29 febbraio 2008 con al punto 4 dell' o.d.g. "corsi di recupero" alla luce della O.M. n. 92 relativa al recupero dei debiti formativi , esaminato il contenuto della stessa, pur condividendo la necessità di offrire agli studenti in situazione di svantaggio culturale l'opportunità di raggiungere il successo formativo ed il principio per cui gli alunni, che non saldano il proprio debito formativo, possano non accedere alla classe successiva, valuta l'O.M. 92 inadeguata a risolvere il problema, anzi ne osserva l'incongruenza e l'inapplicabilità riguardo a:

la scarsità a medio e a lungo termine dei finanziamenti per l'attivazione dei corsi di sostegno e di recupero, con la conseguente esigenza di inserire il recupero nell'attività curricolare, costringendo i docenti a modificare il consueto svolgimento dei programmi disciplinari con conseguente abbassamento del livello culturale e penalizzazione delle fasce medie e alte degli studenti

l'insufficienza dei fondi qualora la scuola sia costretta a ricorrere ad insegnanti esterni

l'introduzione forzata di sostanziali modifiche al POF ad anno scolastico inoltrato e conseguente impoverimento del F.I. per far fronte alle nuove esigenze

il prevedibile ritardo sulla formazione degli organici di fatto con ripercussioni su un ordinato avvio del successivo anno scolastico, in considerazione della necessità di prevedere congrui tempi per il recupero, per l'effettuazione delle prove di verifica e dei successivi scrutini

la contraddizione tra il risalto dato all'azione di recupero e l'aumento del numero di studenti per classe ( che rende più difficoltosa l'azione educativa ), oltre ai tagli agli organici e alle risorse , che da anni vengono operati, privando le scuole di strumenti necessari a svolgere le proprie funzioni

l'inefficacia del lavoro di recupero per gruppi disomogenei (per tipo di carenze o per provenienza da classi che hanno seguito percorsi didattici diversi)

la mancanza di analisi delle motivazioni delle carenze, spesso dovute o a lacune mai sanate nella preparazione di base o a processi di apprendimento poco sviluppati nella scuola di grado inferiore e/o a mancanza di impegno di alcuni studenti nello studio individuale, senza il quale nessun corso di recupero può produrre risultati

la difficoltà e onerosità del lavoro di raccordo, nel caso di affidamento dei corsi ad insegnanti esterni al consiglio di classe

l'aumento dei carichi di lavoro, anche burocratico e quindi non retribuito, per gli insegnanti, con conseguente indebolimento del programma curricolare ed al contempo allungamento del monte ore di insegnamento complessivo

l'aggravio di lavoro non indifferente anche per il personale ATA, soprattutto nel periodo estivo, considerando che la gran parte del personale è sottoposta a contratto determinato con scadenza 30 giugno

l'illegittimità dell'O.M.92 in relazione all'art. 74 , 2° comma d.L. 297/1994 , che dispone che le attività didattiche, comprensive di scrutini ed esami si svolgono , ad eccezione degli esami di maturità, nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 30 giugno, al contrario di quanto previsto dall'art.8 dell'O.M.92 , che

prevede espressamente che le operazioni di integrazione dello scrutinio finale - salvo casi eccezionali da documentare debitamente - debbano concludersi entro il 31 agosto ( fine dell'anno scolastico), in periodo, quindi, in cui tali attività sono precluse: da cui discende anche l'inapplicabilità dell'O.M.92 i possibili effetti indesiderati quali l'aumento delle bocciature ( con conseguente crescita della dispersione scolastica ), o ( peggio ancora ) la tentazione a sanatorie generalizzate la noncuranza nei confronti della necessità di riposo psicofisico sia per gli studenti che per gli insegnanti l'assenza di un impegno economico, formativo e culturale, senza il quale è scorretto e fallimentare scaricare sulle scuole e i docenti responsabilità, che a loro non competono.

**Per questi motivi il Collegio docenti richiede la revoca con sospensione immediata dell' O.M. n.92**

Per dovere d'ufficio, si trasmette la mozione assunta dal Collegio dei docenti in data 29 febbraio 2008, deliberata ad ampia maggioranza.

Si precisa, tuttavia, che i corsi sono in pieno svolgimento e che in questa fase si concluderanno entro la prima decade di maggio.

II DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof. Riccardo Orlanducci)